



COMUNE DI CAPRACOTTA
Provincia di Isernia

Ordinanza n. 06/2020

Oggetto: Disposizioni per il commercio itinerante e per il mercato settimanale a seguito dell'emergenza Covid-19.

IL SINDACO

VISTI:

- il DL n. 33 del 16/05/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25/05/2020;
- i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020;
- la Legge Regionale n. 33/1999, in particolare l'art. 2, comma 1;

PRESO ATTO delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con le quali vengono date indicazioni tecniche ed operative finalizzate a fornire uno strumento di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale;

VALUTATE le misure contenute nelle citate disposizioni presidenziali da osservare per il funzionamento del mercato ed il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

CONSIDERATE le caratteristiche e la localizzazione dell'attuale area mercatale che estendosi su alcuni tratti stradali, di dimensioni assai ridotte, non garantisce l'applicazione delle misure dettate dalle linee guida per ridurre i rischi di contagio;

RITENUTO al fine di consentire la riapertura del mercato, che il rispetto delle citate disposizioni richieda necessariamente un intervento di complessiva rivisitazione dell'area mercatale, individuando pertanto una nuova collocazione dell'area mercatale, al fine di assicurare il suo svolgimento in condizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da virus Covid-19 a tutela della salute pubblica;

INDIVIDUATA l'area all'interno della nuova zona artigianale in Via Torquato di Tella come luogo disponibile per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, per un numero di posteggi uguali alle concessioni decennali assegnate, come da planimetria allegata;

DATO ATTO che si rende necessario:

- provvedere allo spostamento del mercato settimanale del lunedì da Via L. Falconi e Via Monte Caprarò/Via Sangro all'interno della nuova zona artigianale in Via Torquato di Tella;
- sospendere le procedure della spunta giornaliera, per le ragioni precedentemente esposte in narrativa;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, dal 12 giugno 2020, e fino a nuove disposizioni:

1. la ripresa del commercio in forma itinerante, nelle aree di sosta segnalate;
2. la ripresa del mercato settimanale del lunedì, di beni alimentari e non alimentari, per i soli titolari di posteggio e per i produttori agricoli, (esclusi gli operatori commerciali della spunta) con svolgimento e collocazione dello stesso all'interno della nuova zona artigianale in Via Torquato di Tella, per un totale di n. 31 posteggi di cui 4 riservati agli agricoltori. Per l'occupazione dei posteggi si fa riferimento allo stesso numero assegnato nelle autorizzazioni decennali già rilasciate, come da planimetria dei posteggi indicati nell'allegato A alla presente ordinanza;

3. la sospensione delle operazioni di spunta;
4. la sospensione del mercato in Via L. Falconi e Via Monte Capraro/ Via Sangro, con organizzazione e svolgimento del mercato settimanale e di eventuali fiere nell'area sita nella nuova zona artigianale in Via Torquato di Tella;
5. il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura delle attività che resta invariato: 8.00-14.00;
6. dalle ore 6.00 alle ore 15.00 il divieto di transito e sosta in ambo i lati, nel tratto di strada all'interno della nuova zona artigianale in Via Torquato di Tella, nei giorni di svolgimento del mercato, tutti i lunedì, ad eccezione dei veicoli degli operatori commerciali;
7. La ripresa dell'attività mercatale è condizionata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
 - ogni cliente dovrà essere munito di mascherina, dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, e potrà trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
 - dovranno essere evitati assembramenti di persone, mantenendo la distanza di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - ciascun banco/mezzo dovrà mantenere la distanza di almeno 1 mt. con gli altri operatori al fine di garantire il distanziamento previsto;
 - al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali sono obbligati a ripulire l'area di vendita dai rifiuti prodotti;
8. Il titolare del posteggio dovrà provvedere, in particolare:
 - alla pulizia ed igienizzazione delle attrezzature di vendita prima dell'avvio delle operazioni di vendita e dovrà far uso di mascherine e guanti mono uso (i guanti possono essere sostituiti da un'igienizzazione frequente delle mani);
 - a mettere a disposizione della clientela soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani e guanti monouso in ogni banco;
 - al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori commerciali anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso;
 - sarà onere di ogni operatore commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza interpersonale e gli altri comportamenti prescritti, garantendo la formazione ordinata di eventuali code, evitando la formazione di assembramenti;
 - a collocare idonei cartelli contenenti informazioni sulle misure da adottare per il contenimento del rischio sanitario;
9. È fatta salva l'adozione di misure di contenimento più restrittive e/o di sospensione delle suddette attività mercatali, a seguito di emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché in caso di mancata osservanza delle sopra indicate prescrizioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:

- Presidente della Regione Molise;
- Prefetto di Isernia;
- Questore di Isernia;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Capracotta;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Capracotta;
- Alla Polizia Municipale di Capracotta;
- Agli operatori titolari di posteggio nel mercato.

La Polizia Municipale e la Stazione Carabinieri di Capracotta restano incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.


AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. N. 267/2000;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Capracotta 10 1 6 10, 2020



IL SINDACO

Dott. Candido Paglione